

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di luglio 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146	4
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022	4
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione	5
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE	6
Riscossione - Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146	7
Riscossione - Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2021	8
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti	




titolari di partita IVA per i quali l'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA risulta superiore all'importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto, comunicate ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, e all'IVA sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali.....	9
Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese "energivore" e "non energivore" in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti	10
Riscossione - Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell'HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo	12
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all'articolo 5 del D.L. n. 4/2022	14
Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.....	15
Chiarimenti in tema di esterometro	16
Bonus carburante – Articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	17
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP. Articolo 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73	19
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.....	20
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.....	22



Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021..... 23

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2020..... 24



Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

Con Provvedimento del 4 luglio 2022, prot. n. 259689/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021.

Ai sensi del punto 1.3 del Provvedimento in esame la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 322/1998 ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto, utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

Il successivo punto 1.4 prevede che dell'apertura del canale telematico sarà data comunicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022

Con Decreto del 24 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 4 luglio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto in commento ha previsto che a decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1 in esame, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2),



del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.

Criteria e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione

Con Decreto del 29 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.

L'articolo 2 dell'esaminato Decreto ne definisce le finalità, ossia quelle di dettare le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione introdotte dall'articolo 1, comma 17-*bis*, del D.L. n. 152/2021, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo ivi previsto, nonché per la determinazione del relativo ammontare.

Con riguardo ai soggetti ammessi al beneficio, l'articolo 4 del Decreto in esame prevede l'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:

- risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del D.L. n. 73/2021;
- che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
 - ✓ 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
 - ✓ 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
 - ✓ 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il successivo articolo 5, comma 1, precisa che le risorse di cui all'art. 3 sono utilizzate per l'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle suindicate imprese, che integra l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.

Il predetto contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

Il comma 2 dell'articolo 5 dell'esaminato Decreto stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripartito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto 30 dicembre 2021, le risorse di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del D.L. n. 73/2021, provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva di cui al Decreto in esame a favore delle imprese individuate dall'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 5, ai fini dell'ulteriore riparto delle risorse disponibili, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019.



Il contributo in parola non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE

Con Provvedimento del 5 luglio 2022, prot. n. 263062/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.

Il successivo punto 1.2 indica il contenuto delle anzidette comunicazioni.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti (punto 2.1).

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Ai sensi del successivo punto 3 del Provvedimento in esame il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, il punto 5 del Provvedimento in esame dispone che:

- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni



decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997;

- i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Riscossione - Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

Con Risoluzione n. 34/E del 5 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- la procedura di riversamento spontaneo disciplinata dall'anzidetto articolo 5 prevede che possano essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013;
- con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 188987 del 1° giugno 2022 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento in parola; con la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 o anche in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "8170" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE";
- "8171" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA";



- “8172” denominato “**Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA**”;
- “8173” denominato “**Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA**”.

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*anno di riferimento*”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento.

Riscossione - Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021

Con Risoluzione n. 35/E del 5 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- il Decreto del MEF dell’11 dicembre 2021 ha disciplinato le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle disposizioni ivi indicate;
- l’articolo 4 del citato Decreto Ministeriale ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero;
- il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali sopra richiamati;
- il punto 1.4 dell’anzidetto Provvedimento ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.



Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "8174" denominato "**Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021**";
- "8175" denominato "**Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021**".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "ERARIO ED ALTRO", indicando:

- ✓ nel campo "*tipo*", la lettera "R";
- ✓ nel campo "*elementi identificativi*", il "codice aiuto" della singola misura agevolativa indicato nella "TABELLA AIUTI" presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- ✓ nel campo "*anno di riferimento*", l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato "AAAA".

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali l'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA risulta superiore all'importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto, comunicate ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, e all'IVA sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali

Con Provvedimento del 7 luglio 2022, prot. n. 268755/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali l'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA risulta superiore all'importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto, comunicate ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, e all'IVA sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali.

Il punto 1 del Provvedimento in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi IVA, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l'importo dell'IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA. In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, in relazione al periodo di imposta di riferimento, l'importo dell'IVA detratta indicata nel quadro VF è superiore all'importo ricostruito sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.

Il successivo punto 1.2 indica in maniera analitica il contenuto delle anzidette comunicazioni.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti (punto 2.1).

La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio in merito alle fatture elettroniche di acquisto sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, in cui sono resi disponibili i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e relativi al contribuente interessato.

Ai sensi del successivo punto 3 del Provvedimento in esame il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, il punto 5 del Provvedimento in esame dispone che i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti

Con Circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a quesiti posti da alcune associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta, di cui rispettivamente, dall’articolo 15 del D.L. n. 4/2022, dall’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 e dall’articolo 3 del D.L. n. 21/2022, riconosciuti per l’acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 e all’applicazione del contributo straordinario introdotto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia ha precisato che il Documento di prassi in esame fa seguito alla Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 e che i nuovi chiarimenti forniti, riguardando in gran parte aspetti di



natura non fiscale, sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Si riportano di seguito le risposte fornite ai quesiti di maggiore interesse.

Con riguardo ai requisiti oggettivi dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, la Circolare nel punto 2.4 ha precisato che, sia in riferimento al calcolo del costo medio ai fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con riguardo all’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, a cui parametrare i crediti d’imposta in parola, non si tiene conto delle relative imposte e, in particolare dell’IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente energetica”, indicata in fattura al netto delle imposte.

Il punto 3.1 del Documento di prassi in esame ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del credito di imposta riconosciuto alle imprese “energivore” nello specifico caso previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 di spesa per l’energia elettrica prodotta e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In particolare, è stato chiesto se è possibile compensare il credito maturato su base mensile senza attendere la chiusura del trimestre di riferimento nonché utilizzare il valore del prezzo unico nazionale dei mesi precedenti la dichiarazione e l’autoconsumo degli stessi mesi, andando poi a conguaglio alla chiusura del trimestre.

In base al comma 2 dell’articolo 4 citato, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, oltre al dato quantitativo relativo all’energia prodotta e autoconsumata, è necessario, altresì, far riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Pertanto, precisa l’Agenzia delle Entrate, considerato che la media del prezzo unico dell’energia elettrica relativa al secondo trimestre 2022 costituisce un dato determinabile solo alla fine del trimestre di riferimento, il credito d’imposta spettante può essere determinato solo alla conclusione del medesimo periodo. Ne consegue dunque che non è possibile utilizzare il dato del valore del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica autoconsumata relativo ai periodi antecedenti il secondo trimestre 2022.

L’Agenzia delle Entrate si è anche soffermata sul concetto di “documentazione certificativa” (punto 3.4), intendendo tale la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante.

Nello specifico, trattasi delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Il punto 3.5 della Circolare esaminata precisa che anche le fatture di cortesia potranno riscontrare i dati relativi all'energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, se riportano il dettaglio delle singole voci; con la conseguenza che le stesse potranno essere utilizzate a tal fine, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono e sono univocamente connesse.

Nel punto 3.7 del Documento di prassi in commento è stato chiarito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022, e quindi il cliente non potrà beneficiare dell'agevolazione in esame in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente a tale data.

Con riguardo al contributo straordinario di cui all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022, a maggiore precisazione di quanto già chiarito nella risposta 2.2. della Circolare n. 22/E del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE.

L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, evidenziato che, in considerazione dell'incertezza interpretativa, non sono dovute sanzioni in relazione agli importi non versati entro la scadenza del 30 giugno 2022 (termine di pagamento dell'acconto), a seguito di una eventuale rideterminazione della base imponibile in forza della nuova precisazione, purché l'integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga tempestivamente.

La tempestività verrà valutata caso per caso dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del grado di complessità dell'elaborazione dei dati alla base dei calcoli per la determinazione del contributo dovuto.

Riscossione - Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell'HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo

Con Risoluzione n. 36/E dell'11 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell'HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1-ter, del D.L. n. 73/2021 ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., alle condizioni ivi indicate;




- l'articolo 43-*bis* del D.L. n. 73/2021 ha previsto, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, alle condizioni ivi indicate;
- l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del D.L. n. 73/2021, ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night club e simili" che, alla data del 27 gennaio 2022, risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, numeri 197396 dell'8 giugno 2022, 151077 del 3 maggio 2022 e 171638 del 18 maggio 2022, è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi riconosciuti, in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versati:

- con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;
- versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **"8146"** denominato **"Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021"**;
- **"8147"** denominato **"Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021"**;
- **"8148"** denominato **"Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021"**.
- **"8149"** denominato **"Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021"**;
- **"8150"** denominato **"Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021"**;
- **"8151"** denominato **"Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021"**.
- **"8152"** denominato **"Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022"**;



- “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
- “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, indicando:

- ✓ nel campo “tipo”, la lettera “R”; -
- ✓ nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4/2022

Con Risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 5 del D.L. n. 4/2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253466 del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del *Temporary Framework*, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.



Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

Con Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta riconosciuti a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d'imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante;
- la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in parola prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in parola in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7720” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;**
- **“7721” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;**
- **“7722” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;**
- **“7723” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;**
- **“7724” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;**
- **“7725” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;**
- **“7726” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato Provvedimento.

Chiarimenti in tema di esterometro

Con Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti posti dalle associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con decorrenza 1° luglio 2022.

In merito all’ambito di applicazione dell’esterometro, la Circolare in esame al punto 1.1 chiarisce che la trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori; in quest’ultimo caso, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la *ratio* dell’adempimento in esame non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

Riguardo alle regole di compilazione dei *file xml* per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, nel punto 2.1 del Documento di prassi in esame viene precisato che, dal 1° luglio 2022, la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio (in seguito anche SdI) il *file xml* conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 e, di conseguenza, su tale *file* lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.

Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione), per i campi obbligatori (si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972) occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso *extra* SdI) e quelli riportati nel *file xml* da trasmettere allo SdI.

Tuttavia, se per generare il *file XML* da trasmettere a SdI per l'esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo "Descrizione" potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Nel successivo punto 2.2, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero, ricordando che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, dal 1° luglio 2022:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Nel punto 2.8 della Circolare è stato chiarito che la tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero costituisce una violazione autonoma (articolo 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 471/1997) rispetto al mancato tempestivo assolvimento dell'IVA tramite integrazione/autofattura (articoli 6 e 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

Nel punto 2.11 è stato precisato che il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive non incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Tuttavia, è evidente che la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa.

In tali casi, sottolinea l'Agenzia delle Entrate, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

Bonus carburante – Articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21

Con Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi sul bonus carburante previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni dalla L. n. 51/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'anzidetta disposizione normativa dispone, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri

lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Il paragrafo 1 della Circolare in esame individua l'ambito soggettivo di applicazione del *bonus* in parola sia con riferimento ai datori di lavoro sia con riferimento ai lavoratori.

In particolare, riguardo ai datori di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'agevolazione, inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di "aziende private", è stata estesa, in sede di conversione, ai lavoratori dipendenti di "datori di lavoro privati".

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il richiamo ai "datori di lavoro privati" sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. Di conseguenza sono escluse dal settore privato e dall'agevolazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio, essendo rilevante a tal fine unicamente la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Riguardo all'ambito oggettivo e alle modalità di applicazione del bonus in argomento, la Circolare nel punto 2 precisa innanzitutto che i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano) e che anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debbano rientrare nel beneficio di cui trattasi.

Ai fini della tassazione, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il medesimo articolo 2 del D.L. n. 73/2022 riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia la relazione illustrativa del citato articolo 2 ha precisato che il *bonus* benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell'articolo 51, comma 3 del TUIR, rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale ivi prevista.

Pertanto, precisa l'Agenzia delle Entrate, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore

dependente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo contabile, considerato che l'eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del D.L. n. 21/2022 – comporta, in linea di principio, l'integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.

Inoltre, considerato che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno 2022, la Circolare in commento precisa che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'esenzione di cui all'articolo 2 del D.L. n. 21/2022 in commento trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP. Articolo 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73

Con Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di compilazione del modello IRAP 2022, scaturite dalle modifiche apportate dall'articolo 10 del D.L. n. 73/2022 all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver preliminarmente ricordato nel dettaglio il contenuto della novella legislativa, che è applicabile a partire dal 2021, ha fornito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022.

In particolare:

- nei righe IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righe IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-*octies*, del D.Lgs. 446/1997 (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);

- nel rigo IS9 va indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- *bis*.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che, per il primo anno, è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

L'articolo 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'esaminata Legge di conversione abroga il D.L. 30 giugno 2022, n. 80, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto.

Il comma 3 dell'articolo 1 della L. n. 91/2022 sancisce che la presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 luglio 2022.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di maggio.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articolo 2)

Con la L. n. 91/2022, nell'articolo 2 del D.L. n. 50/2022 è stato introdotto il comma 3-*bis*.

La nuova disposizione normativa prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (rispettivamente credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw e credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas), ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.



Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 2 del D.L. n. 50/2022 affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in esame, il compito di definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Il successivo comma 3-*ter*, anch'esso introdotto con la L. n. 91 /2022, dispone che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (articolo 14)

Con la L. n. 91/2022 sono state apportate modificazioni all'articolo 14, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), del D.L. n. 50/2022 che è intervenuto sull'articolo 121, comma 1, lettera a) e lettera b), del D.L. n. 34/2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione dei crediti di cui al medesimo D.L. n. 34/2020 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2006 che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Disposizioni urgenti in materia di liquidità (articolo 15-bis)

La L. n. 91/2022 ha introdotto nel D.L. n. 50/2022 l'art. 15-*bis* che ha apportato modificazioni all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, l'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera a), del D.L. n. 50/2022 ha modificato il comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 che ora prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

La novella legislativa ha, inoltre, disposto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera b), del D.L. n. 50/2022 è intervenuto sul comma 3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate - in luogo delle previgenti cinque rate - anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato.

L'anzidetta disposizione introduce, altresì, un nuovo comma 3-*ter* nell'articolo 19 citato, il quale precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore



la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Il comma 2 dell'esaminato articolo 15-*bis* ha previsto le anzidette disposizioni si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il successivo comma 3 prevede infine che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni del comma 1 dell'esaminato articolo 15-*bis* del D.L. n. 50/2022.

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 20-ter)

L'esaminata Legge di conversione ha inserito nel D.L. n. 50/2022 l'articolo 20-*ter* che ha apportato modificazioni al comma 1 dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, stabilendo che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti

Con Decreto del 19 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto in commento ha previsto che a decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:

- c) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 - 5. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - 6. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - 7. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - 8. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- d) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1 in esame, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2),

del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021

Con Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 e con Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate pone in essere una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021.

In particolare, la Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 costituisce, invece, una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Entrambe le Circolari costituiscono il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto;
- per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale ex articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

L'obiettivo di entrambi i Documenti di prassi è soprattutto quello di offrire a tutti gli operatori, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente nell'ottica del potenziamento della *tax compliance*, uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.



Le Circolari in argomento fanno seguito alle precedenti Circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell'8 luglio 2020, n. 19/E e del 25 giugno 2021, n. 7/E, e tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2021.

Le Circolari richiamano, infatti, i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e forniscono chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Gli esaminati Documenti di prassi contengono l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare.

A tal fine, è allegato alle Circolari in commento un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 38-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2020, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della L. n. 208/2015, prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto al 31 dicembre 2021;
- lo stesso articolo 38-ter del D.L. n. 34/2020, al comma 2, prevede che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997;
- con il decreto del 12 novembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta;

- il MEF ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto del 12 novembre 2021, comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società *benefit* ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6976” - denominato “credito d'imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

